

REG. DEL. N. 41/2016

Copia

COMUNE DI S. VITO DI CADORE

Provincia di BELLUNO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale. Triennio 2016/2018 Piano occupazionale 2016.-

L'anno DUEMILASEDICCI il giorno UNDICI del mese di MAGGIO alle ore 16,00 nella sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i signori:

- | | | | |
|--------------------|--------------|---|----------|
| 1. De Bon Franco | Sindaco | - | presente |
| 2. Fiori Andrea | Vice-sindaco | - | presente |
| 3. De Monte Matteo | Assessore | - | assente |

--

Partecipa alla seduta il dott. Giorgio Ranza, Segretario Comunale

Il sig. Franco De Bon, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio tecnico interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 267/2000 - art. 49 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO INTERESSATO F.to dott.ssa Alessandra Cappellaro

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs.267/2000 - art.49

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella deliberazione indicata in oggetto, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

REG. ALBO N° _____

Il sottoscritto messo comunale attesta ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 267/2000 , che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo del Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi

Li _____

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i commi 1, 18, 19 e 20/bis, dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, che, testualmente, recitano:

«Art. 39 - Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time.

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

..... omissis

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20-bis. (comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488) Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.»;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che, ai commi 4 e 4-bis, testualmente recita:

«4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4-bis. (Comma inserito dall'art. 35, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.»;

Visti gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 27 marzo 2015 con la quale è stata approvata la dotazione organica dell'Ente quale strumento organizzativo che disciplina la consistenza complessiva del personale, suddiviso in posti occupati e posti vacanti, classificati per categoria;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n.15 del 27 marzo 2015 con la quale veniva approvato il *Programma Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2015, 2016 e 2017 ed il piano occupazionale per l'anno 2015*;

VISTO l'articolo 19, ottavo comma, della Legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che così recita: *"a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*;

VISTO l'articolo 35, comma 4, del D. Lgs n. 165/2001 che dispone: *"le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni"*;

VISTO l'articolo 89, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

CONSIDERATA la possibilità di modificare ulteriormente in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;

PRESO ATTO che:

- il Comune di San Vito di Cadore è sottoposto al patto di stabilità interna ai sensi dell'art.31, comma 19, della legge 12.11.2011, n.133 (legge di stabilità 2012) in cui è previsto che i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono soggetti al patto di stabilità interna a decorrere dall'anno 2013;
- che, come da certificazione agli atti, il Comune di San Vito di Cadore non ha rispettato il Patto di Stabilità per l'esercizio 2015 e quindi nell'esercizio 2016 sarà assoggettato alle sanzioni previste per il mancato rispetto del patto stesso ed in particolare:

"...Qualora dalla certificazione emerga il mancato rispetto del Patto di Stabilità, la [Legge 183/11](#), all'articolo 31, prevede che nell'anno successivo a quello dell'inadempienza l'ente locale:

- sia assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarietà in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;
- non possa impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- non possa ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a tal fine i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente;
- **non possa procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto parimenti divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione...**

DATO ATTO che per l'anno 2016 non sono previste assunzioni;

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) e successive modificazioni;

VISATI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomi e locali;

VISTO lo Statuto;

VISTO il parere del Revisore dei Conti prot. n. 2520 del 11 maggio 2016, in ordine al rispetto delle disposizioni in atto vigenti in materia di assunzioni;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del competente Responsabile di Servizio, come disciplinato dall'articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Con VOTAZIONE favorevole unanime e palese,

D E L I B E R A

1. di dare atto di quanto in premessa;

2. di confermare la dotazione organica dell'Ente approvata con deliberazione n.15 del 27 marzo 2015;
3. di dare atto che a seguito del mancato rispetto del Patto di Stabilità nell'esercizio 2015, il Comune di San Vito di Cadore non potrà procedere nell'esercizio 2016 ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
4. di dare atto che non è stata prevista nessuna nuova assunzione di personale negli esercizi 2017 e 2018;
5. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione di cui al presente atto qualora si verificassero mutazioni del quadro di riferimento normativo relativamente al predetto triennio oppure emergessero nuove esigenze dell'Ente;
6. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 183/2011 (legge di stabilità), che sostituisce l'articolo 33 del D.Lgs n. 165/2001, non risultano eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali dei servizi di competenza come accertato con deliberazione di Giunta comunale n.11 del 8 marzo 2016;
7. di dare atto che è stato approvato con deliberazione n. 19 del 16/03/2016 il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 198/2006;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali aziendali e territoriali.
9. il presente atto, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Franco De Bon

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giorgio Ranza

Il sottoscritto segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza opposizioni o reclami;

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000)

- è divenuta ESECUTIVA il _____
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE